



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Regolamento del servizio di fognatura

- I n d i c e -

Titolo I

Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Obbligo di allacciamento
- Art. 3 Scarichi assimilabili a quelli da insediamenti civili
- Art. 4 Sversamenti delle acque bianche e nere

Titolo II

L'autorizzazione allo scarico

- Art. 5 Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda
- Art. 6 Autorità competente
- Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 8 Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati

Titolo III

Limiti allo sversamento in fognatura

- Art. 9 Scarichi da insediamenti civili
- Art.10 Scarichi da insediamenti produttivi
- Art.11 Scarichi vietati

Titolo IV

Opere necessarie per l'allacciamento

- Art.12 Opere di allacciamento in fognatura
- Art.13 Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione
- Art.14 Allacciamenti con sollevamento

Titolo V

Canone

- Art.15 Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti civili e assimilabili
- Art.16 Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti produttivi
- Art.17 Sanzioni e contenzioso

Titolo VI

Norme transitorie e finali

- Art.18 Controlli e verifiche
- Art.19 Sanzioni revoca e risarcimento danni
- Art.20 Dichiarazione degli allacciamenti in atto di insediamenti civili
- Art.21 Rinvio
- Art.22 Entrata in vigore

Titolo I

Disposizioni generali

Art.1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina tutti gli scarichi in pubblica fognatura, provenienti da insediamenti civili, assimilabili a civili e produttivi.

Art.2

Obbligo di allacciamento

Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature medesime e gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle stesse entro il termine di un anno dalla notifica del provvedimento da parte di questo Comune, ai sensi dell'art.15, II, L.R. n. 27/15 maggio 1986. Anche nel caso di ampliamento della rete fognante gli scarichi devono essere allacciati alla pubblica fognatura entro un anno dalla notifica del provvedimento.-

L'obbligo di allacciamento riguarda solo gli insediamenti insistenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre che sia possibile realizzare la condotta per l'allacciamento, nel rispetto della normativa vigente.

Presso gli uffici comunali viene tenuta, a libera visione del pubblico, una idonea ricognizione della rete fognaria in funzione. Il Sindaco è tenuto a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

Art.3

Scarichi assimilabili a quelli da insediamenti civili

Sono assimilabili a scarichi da insediamenti civili, gli scarichi da insediamenti produttivi che rientrino nei limiti stabiliti nella tab. 8 allegata alla L.R. n. 27/15 maggio 1986.

Art.4

Sversamento delle acque bianche e nere

I titolari degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi possono sversare in fognatura le acque bianche e le acque nere.

Nelle zone servite da pubblica fognatura bianca o mista è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

Titolo II

L'autorizzazione allo scarico

Art.5

Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda

Il nuovo scarico in pubblica fognatura ed il relativo allacciamento devono essere preventivamente autorizzati.

Per gli insediamenti civili e produttivi soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Allo scopo di ottenere l'autorizzazione allo scarico, il titolare dell'insediamento deve presentare al Sindaco la domanda di autorizzazione nella forma di cui all'allegato n.1 del presente regolamento.

La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata contestualmente a quella di concessione od autorizzazione edilizia, ove necessaria.

Art.6

Autorità competente

Il Sindaco è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art.7

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'allacciamento degli insediamenti civili viene rilasciata nella forma definitiva.

Per gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili nuovi l'autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di allacciamento alla fognatura.

L'autorizzazione per gli insediamenti produttivi viene rilasciata prima nella forma provvisoria e successivamente, nella forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente.

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda fermo restando il potere del Sindaco di revocarla e di rilasciare l'autorizzazione definitiva con le eventuali prescrizioni del caso.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per la istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.

Il comune determina in via provvisoria la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda.

Il Sindaco, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione delle spese sostenute.

L'autorizzazione allo scarico è valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali viene concessa.

Il Sindaco può imporre prescrizioni di natura tecnica in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo scaricato.

Art.8

Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati

Lo sversamento in fognatura dei reflui autotrasportati è vietato.

Titolo III

Limiti allo sversamento in fognatura

Art.9

Scarichi da insediamenti civili

1.L'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi civili è ammesso senza che sia necessario alcun pretrattamento dei reflui.

2. Il Comune, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione o per altre esigenze tecniche contingenti, concede l'autorizzazione allo scarico dei reflui in fossa IMHOFF.

3. Il titolare della autorizzazione allo scarico di cui al comma 2 è obbligato a far vuotare le vasche IMHOFF, da ditte specializzate, almeno ogni 12 mesi. A riprova debbono essere conservate le ricevute o fatture relative, almeno per due anni.

4. Il mancato svuotamento delle vasche IMHOFF comporta, ai sensi dell'art. 130 comma 1 lettera a) la diffida all'effettuazione dello spurgo entro e non oltre 30 giorni dal controllo operato dall'Ufficio competente.

5. Nei casi accertati di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente alla diffida operata dall'Ufficio segue contestuale sospensione della autorizzazione assegnando 10 giorni di tempo per procedere al ristabilimento delle corrette condizioni igienico-sanitarie. La sospensione della autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 133 comma 2, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 600,00.

6. Nella trasmissione delle istanze di cui al comma 7 successivo riferite agli edifici condonati ai sensi della L. 47/85, L. 724/94 e 326/03 è obbligatorio allegare la certificazione da parte di ditta specializzata di avvenuto spurgo della fossa settica e/o IMHOFF operato negli ultimi sei mesi dalla data di trasmissione.

In alternativa, ricorrendone i presupposti, la certificazione di avvenuto spurgo può essere sostituita da una attestazione da parte di ditta specializzata con la quale si certifica che negli ultimi sei mesi dalla data di trasmissione degli atti di cui al comma 7 la fossa è stata sottoposta a controllo con verifica del corretto funzionamento e della non necessarietà dello spurgo.

7. Agli atti seguenti deve essere obbligatoriamente allegata, ai sensi del comma 6 precedente, la certificazione di avvenuto spurgo o in alternativa, ricorrendone i presupposti, l'attestazione di non necessarietà:

- Segnalazione Certificata di Agibilità, ove l'autorizzazione allo scarico sia stata rilasciata più di 180 giorni prima;
- S.C.I.A. edilizie e/o ogni altro procedimento inerente nuove attività edilizie operate su edificio già condonato ai sensi della L. 47/85, L. 724/94 e 326/03;

Nel caso di avvenuto spurgo questa attività deve essere attestata con documentazione rilasciata dalla ditta specializzata.

8. Il Comune di Misilmeri ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 152/2006 effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicura un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli. Il controllo periodico si effettua con le modalità alternative di cui ai commi 9 e 10 successivi.

9. L'Ufficio competente, a partire da 180 giorni dall'approvazione del presente articolo, opera ogni 12 mesi un sorteggio con verbale pubblico per l'individuazione delle autorizzazioni allo scarico già rilasciate dall'Ente per la verifica della manutenzione periodica. La modalità di sorteggio è suddivisa in due fasi:

- a) sorteggio dell'anno di riferimento;
- b) sorteggio del 5% delle autorizzazioni allo scarico rilasciate nell'anno individuato nella fase a), da sottoporre a verifica.

L'Ufficio procede alla pubblicazione presso l'albo pretorio del verbale di sorteggio e alla notifica dello stesso ai titolari delle autorizzazioni allo scarico sorteggiate.

10. I titolari delle autorizzazioni allo scarico che sono state sorteggiate sono obbligati a trasmettere al Comune di Misilmeri entro i 10 giorni successivi dalla data della notifica del verbale di sorteggio la certificazione da parte di ditta specializzata di avvenuto spurgo della fossa settica e/o IMHOFF avvenuta negli ultimi sei mesi. In alternativa, ricorrendone i presupposti, la certificazione di avvenuto spurgo può essere sostituita da una attestazione da parte

di ditta specializzata con la quale si certifica che negli ultimi sei mesi la fossa è stata sottoposta a controllo con verifica del corretto funzionamento e della non necessarietà dello spurgo.

11. I titolari di autorizzazioni allo scarico sorteggiate che non sono in grado di produrre la certificazione di avvenuto spurgo né l'attestazione sulla non necessarietà di cui al comma 9, sono soggetti ai provvedimenti previsti ai superiori commi 4 e 5.

12. Per quanto non direttamente contemplato nel presente articolo valgono i riferimenti alle norme nazionali e regionali vigenti in materia ambientale e di scarichi di reflui.

Art.10

Scarichi da insediamenti produttivi

I reflui degli insediamenti produttivi devono rispettare i limiti di cui all'allegata tabella n.1.

Art.11

Scarichi vietati

E' vietato immettere in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letami, rifiuti di macelli, di cucina e di lavorazione di frutta e verdura) o aderire alle pareti.

E' vietato immettere in fognatura i fanghi prodotti da impianti di depurazione, vasche Imhoff e fosse settiche.

Titolo IV

Opere necessarie per l'allacciamento

Art.12

Opere di allacciamento in fognatura

Per gli scarichi di acque nere dovranno essere predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti sifonati secondo gli schemi definiti dal comune.

I titolari di insediamenti, sia assimilabili ai civili che produttivi, dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il controllo dell'effluente.

In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri dell'effluente scaricato.

I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee ed impermeabili il cui diametro non sia inferiore a cm.15.

L'ente gestore delle fognature può imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento.

Art.13

Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione

Le opere di allacciamento, dalla rete fognaria sino ai pozzetti di allacciamento inclusi, sono di proprietà comunale mentre dal pozzetto in poi sono di proprietà privata.

Il comune, a spese del titolare dello scarico, realizza e modifica l'allacciamento alla fognatura, per la parte che ricade in suolo pubblico, e ne cura la manutenzione.

Il Sindaco può consentire che il titolare dello scarico realizzi o modifichi detti allacciamenti e ne curi la manutenzione.

Art.14

Allacciamenti con sollevamento

Quando è impossibile sversare i reflui per gravità nella fognatura comunale i titolari degli insediamenti debbono installare impianti meccanici di sollevamento, presentando idonea documentazione che descriva l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, le indicazioni del tipo e portata della pompa ed i dispositivi di emergenza.

Titolo V

Canone

Art.15

Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti civili e assimilati

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti civili e assimilati, sono dovuti, per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, due distinti canoni commisurati al volume di acqua scaricata.

Il canone è dovuto, per ciascun servizio, nella misura fissata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Ai fini della determinazione del canone dovuto dai singoli utenti, il volume dell'acqua scaricata è fatto pari all'80% dell'acqua prelevata.

Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto, il volume dell'acqua scaricata è rapportato al quantitativo di acqua imputabile al singolo utente in base al contratto di fornitura. Il canone per i servizi di fognatura e depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.

Per gli utenti che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto il volume dell'acqua scaricata, imputabile a queste fonti, è rapportato al volume dell'acqua prelevata misurato con idoneo strumento di cui essi hanno obbligo di installazione secondo modalità fissate, di volta in volta. Lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e il controllo. L'utente ha l'obbligo di dichiarare il volume di acqua prelevato con cadenza annuale. Il canone deve essere pagato entro trenta giorni dalla richiesta.

Art.16

Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti produttivi

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi è dovuto un canone determinato in base alla normativa vigente e commisurato:

- a) alla quantità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;
- b) alla quantità e alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione.

Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dalla regione, della

denuncia prevista dal secondo comma dell'art.17 bis della legge n.319/76.

Il canone dovuto da ciascun utente viene liquidato sulla base degli elementi indicati nella denuncia di cui al comma precedente. Alla relativa riscossione si provvede mediante ingiunzione fiscale secondo le disposizioni di cui al R.D. 14 aprile 1910 n.638.

Art.17

Sanzioni e contenzioso

Per la omessa, ritardata o infedele denuncia della quantità e della qualità dell'acqua scaricata nonché per l'omesso o ritardato pagamento del canone, sono dovute le soprattasse previste dalla legge.

Qualora il ritardato pagamento si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico.

L'accertamento del canone dovuto, sia in rettifica della denuncia presentata che d'ufficio in caso di omessa presentazione della medesima, è effettuato secondo le disposizioni del Testo Unico per la Finanza Locale di cui al R.D. n.1175/31.

L'avviso di accertamento deve contenere tutti gli elementi sulla base dei quali viene determinato il canone e vengono applicate le soprattasse. Quando l'accertamento verte sulla qualità delle acque scaricate dovrà essere succintamente riprodotto il risultato degli accertamenti tecnici eseguiti.

L'avviso di accertamento, contenente la liquidazione del canone e delle soprattasse applicate e gli elementi di cui al comma precedente, viene notificato agli interessati a mezzo dei messi comunali.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni di cui all'art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.639.

Titolo VI

Norme transitorie e finali

Art.18

Controlli e verifiche

Il Sindaco è l'autorità competente al controllo.

Le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sono svolte in via transitoria dai laboratori di igiene e profilassi sino all'attuazione dei presidi sanitari multizonali delle USL.

Art.19

Sanzioni revoca e risarcimento danni

In caso di violazione delle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente, e nei casi da essa previsti si procede alla revoca, salvo l'obbligo di risarcire i danni arrecati alla pubblica fognatura.

Art.20

**Dichiarazione degli allacciamenti
in atto di insediamenti civili**

I titolari degli insediamenti civili allacciati in pubblica fognatura alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono dichiarare l'allacciamento stesso entro il termine perentorio di gg. 90 dall'entrata in vigore di cui all'art. 22.

Art.21

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

Art.22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'affissione per 15 giorni all'albo comunale.

Tabella «1»

Limiti di accettabilità per gli scarichi degli insediamenti produttivi prima dell'ingresso nella pubblicazione fognatura

Le concentrazioni indicate sono calcolate per una portata max di 6,8 mc/h, pari a 163 mc/giorno, poiché l'impianto non è in grado di accettare una portata superiore

Numero	Parametri	Concentrazioni
1	Ph	5,5
2	Temperatura	40° C
3	Colore	non percettibile dopo diluizione 1:40 su spessore di 10 cm
4	Materiali in sospensione totali	8000 mg/l
5	BOD ₅	2000 mg/l
6	COD	5000 mg/l
7	Azoto totale (come N)	60 mg/l
8	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	40 mg/l
9	Fosforo totale (come P)	20 mg/l
10	Tensioattivi (MBAS)	10 mg/l
11	Metalli e non metalli tossici totali	3 mg/l
12	Arsenico come As	0,5 mg/l
13	Bario come Ba	20 mg/l
14	Cadmio come Cd	0,02 mg/l
15	Cromo III come Cr	2 mg/l
16	Cromo VI come Cr	0,2 mg/l
17	Mercurio come Hg	0,006 mg/l
18	Nichel come Ni	2 mg/l
19	Piombo come Pb	0,2 mg
20	Rame come Cu	0,1 mg/l
21	Selenio come Se	0,03 mg/l
22	Stagno come Sn	10 mg/l
23	Zinco come Zn	0,5 mg/l
24	Fenoli come C ₆ H ₅ OH	0,5 mg/l
25	Solventi organici aromatici totali	0,2 mg/l
26	Solventi organici azotati totali	0,1 mg/l
27	Solventi clorurati totali	1 mg/l
28	Pesticidi clorurati	0,05 mg/l
29	Pesticidi fosforati	0,1 mg/l
30	Oli minerali	5 mg/l
31	Cianuri totali come CN	1 mg/l
32	Fluoruri come F	12 mg/l
33	Aldeidi come H-CHO	2 mg/l
34	Allumino come Al	2 mg/l
35	Ferro come Fe	4 mg/l
36	Manganese come Mn	4 mg/l
37	Solfuri come H ₂ S	2 mg/l
38	Solfiti come SO ₃	2 mg/l
39	Boro come B	4 mg/l
40	Cloro attivo come Cl ₂	0,3 mg/l
41	Solfati	10000 mg/l
42	Grassi e oli vegetali e naturali	50 mg/l

43	Cloruri	10000 mg/l
----	---------	------------

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.134 del 23/05/1987, dopo il riscontro tutorio positivo da parte della C.P.C. (decisione n.51235/40167 del 25/06/1987), è stato ripubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di oltre 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 03/07/1987 al 28/07/1987, ed è entrato in vigore il 19/07/1987, giorno successivo alla scadenza del 15° giorno di pubblicazione.-
